

Roma, 7 luglio 1998

Circolare n. 147

OGGETTO: Contribuzione figurativa ex art.31 della legge 20.5.1970, n.300, in relazione a cariche sindacali.

Risulta in essere un considerevole contenzioso amministrativo in materia di accreditamento della contribuzione figurativa, ex art.31 della legge n.300/70, scaturito da provvedimenti di reiezione di domande di riconoscimento di contributi figurativi adottati dalle SAP a seguito della individuazione di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso organismo sindacale o con entita' di emanazione dello stesso nell' attivita' prestata dai lavoratori correlativamente al distacco sindacale.

In merito a tale problematica si rileva che la giurisprudenza ha ammesso in linea di principio la possibile cumulabilità nello stesso soggetto della figura di organo di rappresentanza in una associazione sindacale e di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'associazione sindacale medesima.

Tale assunto e' stato altresì ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto ammissibile siffatta cumulabilità allorquando non vi sia una norma o un patto associativo contrari che stabiliscano l'incompatibilità tra le due situazioni soggettive anzidette.

In tale contesto, peraltro, si puo' affermare, come gia' statuito dalla giurisprudenza, la sussistenza di una

presunzione in favore della prevalenza assorbente dell'incarico sindacale e non del concorrente lavoro subordinato, a meno che non si provi, da parte di chi lo afferma, la sussistenza di una volonta' delle parti diretta a costituire un autonomo e concorrente rapporto di lavoro subordinato, oltre le circostanze di fatto caratterizzanti il concreto atteggiarsi del rapporto medesimo.

Le Sedi, pertanto, dovranno attenersi a tale principio e procedere al riesame delle pratiche giacenti valutando caso per caso le singole fattispecie, tenendo in debita considerazione, nella formulazione del relativo giudizio, la sussistenza o meno della volonta' delle parti dirette a costituire un rapporto caratterizzato dalla subordinazione

del tutto distinto rispetto alla assunzione della carica.

In relazione a cio', considerata anche la sostanziale insindacabilità dei profili contenutistici della carica sindacale, si ravvisa l'opportunita' di un valutato adeguamento agli anzidetti pronunciamenti della magistratura, giungendo alla declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro solo se dall'esame e dalla valutazione delle singole fattispecie emergano situazioni e circostanze certe ed obiettive (in particolare la volonta' delle parti) che configurino inequivocabilmente gli elementi tipici del rapporto di lavoro

subordinato da assoggettare alla contribuzione obbligatoria.

Attesa la delicatezza della materia, che investe anche temi e problematiche correlati al riconoscimento della funzione collettiva, pubblicistica e di utilità sociale dell'attività sindacale, tutelata da specifiche norme di legge, si interessano i Dirigenti in indirizzo ad un diretto e responsabile controllo della situazione e della casistica in essere o che potrà presentarsi in futuro.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO